

n. 14 c/o Villa Corsini - Sarsina - Anzio (RM), nella persona del legale rappresentante Angelo Grillo, nato a Anzio (Roma) il 11 agosto 1963, domiciliato per la carica presso la predetta sede;

RICHIAMATI

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 ed, in particolare, il capitolo 11.1 che individua, tra l'altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;

- l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione);
- il piano finanziario di cui al suddetto "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", che prevede per la Regione Lazio uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
- la determinazione n. G07989 del 12/07/2016 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG), finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP);
- la determinazione 26 ottobre 2016, n. G12455 concernente "Reg. (UE) n. 508/2014 - determinazione n. G07989 del 12/07/2016 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP). Approvazione della selezione delle CLLD effettuata dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la determinazione 24 marzo 2017, n. G03766 concernente "Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O.

FEAMP 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio.”

- la determinazione n. G04242 del 4 aprile 2017 con la quale la strategia del FLAG Lazio Mare Centro è stata dichiarata ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi;
- la D.G.R. n. 267 del 23 maggio 2017 con la quale, tra l'altro, sono state stanziare le risorse per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) del FLAG Lazio Mare Centro;

Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (O.I.) REGIONE LAZIO ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG) Lazio Mare Centro, definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ammessa a contributo nell'ambito dell'attuazione della Priorità 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e del CAPO III Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, Sezione 3 del Reg. UE 508/2014.

Le attività sono esercitate dal FLAG nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative emanate dall'AdG e dall'O.I., stabilite in seno al Tavolo istituzionale, nonché in coerenza con le procedure indicate nelle Disposizioni procedurali approvate dalla Regione.

Art. 3

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. UE 1303/2013 e dal Reg. UE 508/2014, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL e dei controlli ex post.

Articolo 4

Contributo pubblico per l'attuazione della SSL

Il contributo pubblico attribuito per l'attuazione della SSL è destinato a finanziare le operazioni attuate direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici (interventi a regia), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione previa-emanazione degli atti autorizzativi di volta in volta necessari a seconda della tipologia d'intervento attuato.

Articolo 5

Erogazione delle risorse

Le erogazioni del contributo pubblico da parte della Regione, per le azioni a titolarità, sono effettuate, sul c/c dedicato intestato al FLAG, in coerenza con il piano finanziario specificato nella SSL sotto forma di anticipo, pagamenti per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

1. Anticipo: il FLAG può richiedere un'anticipazione, per le sole azioni a titolarità, ovvero quelle di cui lo stesso FLAG è beneficiario, per un importo pari al 30% del contributo pubblico previa presentazione di garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello fornito dalla Regione, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale, a favore del medesimo, pari al 100% dell'anticipazione richiesta.

Per le sole spese di "Gestione ed Animazione", il FLAG può richiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico concesso, garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell'importo richiesto. Lo svincolo della fideiussione relativa all'anticipazione per i costi di gestione ed animazione è subordinato al raggiungimento di un livello di spesa pubblica (UE, Stato Regione) sostenuta e verificata ammissibile pari al 70% del contributo pubblico attribuito alla SSL.

2. SAL: per le azioni a titolarità, ovvero quelle di cui lo stesso FLAG è beneficiario, possono essere prodotte domande di pagamento SAL al raggiungimento di almeno il 15% della spesa preventivata nella SSL, nelle modalità specificate dalla Regione.
3. Saldo: il FLAG può trasmettere la domanda di pagamento di saldo finale a conclusione delle attività previste dalla SSL, nelle modalità specificate dall'autorità regionale. Le operazioni finanziarie connesse alle attività dovranno concludersi non oltre 30 giorni la data di scadenza della SSL, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni concordate con l'O.I.

Nella possibilità che le attività della SSL generino economie, ovvero che la dotazione

finanziaria prevista per una specifica azione non venga impegnata totalmente, il FLAG potrà, con richiesta scritta alla Regione, proporre di utilizzare diversamente l'economia con le procedure indicate nell'art. 12 della presente Convenzione.

Quanto alle erogazioni del contributo a favore dei beneficiari terzi nell'ambito delle operazioni a regia, la Regione procederà mediante anticipazioni, acconti e pagamenti a saldo, sulla base delle rendicontazioni trasmesse attraverso il FLAG ed effettuati i controlli di competenza, in coerenza con le Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio.

Il FLAG, inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Articolo 6

Obbligo di spesa

Il FLAG si impegna, con cadenza almeno trimestrale, a presentare all'O.I. la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione (come per le attività di monitoraggio e controllo all'art. 15 della presente Convenzione).

L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del FLAG, rispetto ai tempi previsti dalla SSL, tale da prefigurare un'oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse, comporterà la riduzione della partecipazione finanziaria del P.O. FEAMP all'attuazione della SSL, con obbligo per il FLAG di rimodulare il piano finanziario della stessa SSL, come da art. 11 della presente Convenzione.

Il FLAG è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle Azioni previste dalla SSL approvata, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 508/2014 e nel rispetto dei tempi indicati dall'O.I.

Art. 7

Termine di realizzazione e modifiche della convenzione

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Le Parti, nello specifico, si impegnano a modificare la presente convenzione nei limiti e nelle modalità descritte nel Art. 12 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe.

Art. 8

Obblighi, divieti e responsabilità connesse alla convenzione

La Regione, in merito all'attuazione della Priorità IV del Programma Operativo FEAMP (PO), assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in oggetto a questa convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le suddette funzioni.

Il FLAG si impegna a trasmettere alla Regione ed all'AdG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Il FLAG si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente convenzione.

Art. 9

Compiti ed obblighi della Regione

La Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca, in base a quanto stabilito dall'Accordo Multiregionale e dalla Convenzione stipulata con l'AdG del PO FEAMP 2014-2020, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione della Priorità IV.

La Regione si impegna a:

- verificare i bandi e le relative graduatorie, sulla base degli atti predisposti dal FLAG. Inoltre si riserva di esprimere il proprio vincolante parere di competenza prima dell'emanazione dei bandi di gara per l'affidamento a terzi beneficiari;
- disciplinare le modalità e la documentazione delle domande di contributo dei beneficiari terzi, verificare l'ammissibilità delle domande in conformità ai disposti dell'art. 10 del Reg. 508/2014 ed erogare i contributi dovuti previa istruttoria delle relative domande di pagamento;
- verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL proposte dal FLAG con le modalità descritte dall'Art. 12 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe;
- provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente convenzione, nominando una figura di riferimento per le descritte attività;
- assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del FLAG;
- verificare le richieste di erogazione del finanziamento inoltrate dal FLAG;
- erogare i contributi e le eventuali anticipazioni al FLAG, adottando atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di

irregolarità, tramite l'eventuale escussione della garanzia fideiussoria fornita dal FLAG;

- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica, come da Art. 15 della presente convenzione;
- proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato nella strategia, modifiche o integrazioni della SSL, di concerto con il FLAG;
- dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal FLAG.

Art. 10

Compiti ed obblighi del FLAG

Essendo titolare della SSL e beneficiario dell'iniziativa, il FLAG conserva, nei confronti dell'O.I., la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

In particolare il FLAG si impegna a:

- attuare le azioni previste nella SSL nei tempi previsti dal cronoprogramma riportato nella stessa;
- mantenere le condizioni di ammissibilità relative all'avviso pubblico regionale per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse nell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del FLAG;
- garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e unionali in materie di appalti; in particolare, eventuali

affidamenti di appalti ai partner del FLAG non sono ammissibili al di fuori delle procedure di cui al presente punto;

- garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di tutti i collaboratori;
- garantire che tutte le azioni messe in opera dal FLAG siano realizzate all'interno del territorio del FLAG o lo interessino in maniera diretta;
- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività, come da Art. 15 della presente convenzione;
- nominare una figura di riferimento per l'inserimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del FLAG nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente convenzione;
- nominare una figura di riferimento per le attività di cooperazione, ove prevista, come da art. 64 del Reg. UE 508/2014;
- redigere un regolamento interno coerente con la normativa di attuazione della SSL al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate dal FLAG.

Il FLAG si impegna a completare l'attuazione della SSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, entro il termine fissato dalla SSL e comunque nei termini utili a consentire all'O.I. la regolare conclusione della programmazione FEAMP 2014/2020.

Art. 11

Performance finanziaria

1. Riserva di efficacia: al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione ed il

FLAG, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti, per la Priorità IV, dal Programma Operativo alla data del 31 dicembre 2018.

Il FLAG si impegna a rispettare il cronoprogramma presentato nella SSL al fine di sostenere la Regione al raggiungimento dei *target* nazionali fisici e finanziari previsti.

Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, eventuali risorse non assegnate per il mancato raggiungimento del *target* finanziario da parte di una Regione, saranno ripartite tra le Amministrazioni regionali che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale. Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria assegnata al FLAG.

Nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* da parte di una o più Amministrazioni regionali comporti il mancato conseguimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale. Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria assegnata al FLAG.

2. Disimpegno: al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione ed il FLAG, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma Operativo FEAMP per la Priorità IV.

3. Soglia minima di realizzazione: il FLAG, quindi, si impegna a rendicontare entro la fine della Programmazione FEAMP 2014-2020, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 70% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL; nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione oltre eventuali erogazioni per stati di avanzamento.

In ogni caso il FLAG si impegna, al fine di raggiungere la soglia minima di spesa sopraindicata, a rispettare il seguente programma di spesa minima:

- al 31 ottobre 2017, il FLAG si impegna ad aver rendicontato almeno il 4% del contributo totale alla SSL;
- Al 31 ottobre 2018, il FLAG si impegna a rendicontare spese per almeno il 25% del contributo totale alla SSL, ai fini del raggiungimento del *target* per lo sblocco della riserva di efficacia per la Priorità IV ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa connessi con il disimpegno automatico.

Nel caso in cui la spesa rendicontata ogni anno risulti inferiore alle soglie concordate, sarà applicata una decurtazione del budget previsto per le spese di gestione e animazione concesse di entità pari allo scostamento. Le risorse eventualmente liberate saranno riassegnate equamente o proporzionalmente in base alla loro performance, con altro atto, ad altri FLAG operanti nella Regione o semplicemente disimpegnati in caso di assenza di altri FLAG.

Art. 12

Modifiche alla SSL, varianti e proroghe

Oltre alla revisione intermedia obbligatoria, il FLAG può proporre nell'intero periodo della

Programmazione FEAMP una o più modifiche e/o variazioni alla SSL, secondo quanto previsto dalle Disposizioni procedurali.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere sottoposte preventivamente all'O.I. che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del P.O. e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. La relativa richiesta del FLAG deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL **non possono** in nessun caso comportare:

- a) un aumento del contributo concesso, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della priorità 4 del PO FEAMP;
- b) la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
- c) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo.
- d) alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione dell'organo decisionale del FLAG;
- e) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione della SSL tale da non consentire il collocamento in graduatoria in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

Senza richiesta di variante, possono essere direttamente realizzate dal FLAG modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata; le suddette modifiche non

dovranno comportare un aumento o una diminuzione di ogni singola voce di spesa superiore alla soglia del 10%.

La stessa procedura può essere applicata per modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL, sempre fino ad un massimo del 10%, in più o in meno, senza modificare il contributo totale assegnato, come da Disposizioni Procedurali.

Art. 13

Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

La Regione si impegna a verificare ed in caso di portare tempestivamente a conoscenza il FLAG di eventuali comunicazioni impartite dall'Autorità di Gestione.

Il FLAG si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata.

Il FLAG si impegna a fornire all'AdG ogni utile informazione e documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta elettronica cllc.feamp@politicheagricole.it.

Il FLAG è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; a tal fine deve:

- 1) realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste;
- 2) dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede;
- 3) dotarsi di un sito web.

Art. 14

Sistemi informativi

Il FLAG si impegna ad inserire all'interno dei sistemi informativi i dati relativi alle attività dello stesso, come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali; inoltre si impegna ad individuare una figura all'interno del suo organigramma che avrà il ruolo di mero inseritore dei dati.

La Regione si impegna a coordinare, sovrintendere, completare e validare le operazioni svolte dal FLAG sui sistemi informativi; inoltre si impegna dell'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, trasmettendole all'AdG.

Il FLAG dovrà, inoltre, fornire trimestralmente alla Regione la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL.

Art. 15

Attività di Monitoraggio, controllo e valutazione

La Regione ed il FLAG si impegnano a nominare una figura di riferimento al loro interno responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo.

1. Monitoraggio: in fase di attuazione della SSL, il FLAG si impegna ad effettuare le attività di monitoraggio, rivisitazione e valutazione della stessa con le modalità descritte ai fini della partecipazione dell'avviso pubblico regionale G07989 del 12/07/2016.

Per la verifica dell'andamento dell'attuazione della SSL dal punto di vista finanziario, procedurale e del raggiungimento degli obiettivi, il FLAG dovrà presentare delle relazioni di avanzamento lavori secondo il modello fornitogli dalla Regione, con cadenza almeno trimestrale. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione.

La Regione si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni del FLAG attraverso la discussione dell'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni organizzando specifici incontri con il FLAG.

2. Controllo: la Regione si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di gestione e controllo in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n.1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Reg. (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate.

I controlli saranno effettuati a garantire il rispetto del Capo IV Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili, art. 10 del Reg. (UE) 508/2014.

3. Valutazione: il FLAG si impegna, come riportato dall'art. 34, paragrafo 3, lett. g) del Reg. UE 1303/2013, di verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate. Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL.

Il FLAG si impegna a verificare che i beni finanziati non abbiano subito variazioni d'uso durante il quinquennio successivo al pagamento del saldo finale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 10 comma 2) del Reg.(UE) 508/2014.

La Regione si impegna a risolvere, congiuntamente con l'AdG se necessario, le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del sistema informativo.

Art. 16

Messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni

europee o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il FLAG si impegna a rendere disponibili all'O.I., anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure nei tempi stabili dallo stesso O.I.

Art. 17

Inadempienze

In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del FLAG e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, come ad esempio la variazione della destinazione d'uso dell'oggetto del finanziamento nei 5 anni dalla liquidazione del saldo, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere da parte della Regione.

Articolo 18

Principio di leale collaborazione

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Articolo 19

Poteri sostitutivi

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione, il RAdG intima al FLAG di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, l'O.I. può disporre la revoca delle attività in capo al FLAG oggetto della presente convenzione con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

Articolo 20

Integrazione e aggiornamento della convenzione

Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Articolo 21

Rinuncia al finanziamento

In caso di rinuncia da parte del FLAG all'attuazione della SSL, deve esserne data tempestiva comunicazione al RAdG. L'anticipazione eventualmente goduta, comprensiva di interessi se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dovrà essere totalmente restituita.

La violazione della normativa comunitaria e discendente di riferimento comporta il mancato riconoscimento, totale o parziale, della spesa inerente le operazioni oggetto di violazione, con conseguente revoca della previa assegnazione.

Articolo 22

Revoca del finanziamento

Fermo restando quanto previsto per le irregolarità accertate, in caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del FLAG degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel termine perentorio stabilito dal RAdG, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, lo stesso potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.

Qualora il FLAG non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla escussione del titolo a garanzia prestato dal FLAG e dagli eventuali beneficiari terzi.

Articolo 23

Trattamento dei dati

Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.

Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

Articolo 24

Disposizioni finali

La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PO FEAMP 2014-2020.

Articolo 25

Foro competente

Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

FLAG
Il rappresentante legale
ANGELO GRILLO

Organismo Intermedio
Il Referente dell'AdG
ROBERTO OTTAVIANI